

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1817-*undecies***

## DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 34, comma 19, del**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 1817**

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

Utilizzo delle risorse del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le risorse del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia possono essere utilizzate per il ricondizionamento di impianti, tecnologie e strutture del Centro sperimentale impianti a fune di Montecompati, al fine di garantirne l'operatività o in via subordinata l'affidamento a soggetti esterni adeguatamente qualificati, nel limite massimo di 2 milioni di euro.